

Scheda ricognitiva operativa ► videoriprese investigative

Videoriprese investigative, videosorveglianza, intercettazioni. Casistica dei luoghi e modi per la legittimità e utilizzabilità delle riprese d'iniziativa PG. Guida alla regolamentazione ed alle distinzioni operate dalla giurisprudenza.

di Paolo Negrini | 25.2.2025

Parole chiave	videoriprese investigative # sistemi di videosorveglianza prove atipiche prove documentali # intercettazioni luoghi pubblici domicilio luoghi riservati luoghi esposti al pubblico droni
----------------------	--

1	Quadro logico
1.1	Strumenti utili ma manca di disciplina legislativa . La regolamentazione è stata quindi prospettata dalla giurisprudenza (2)
1.2	La prima distinzione: videoriprese investigative (189 cpp) / videoriprese effettuate fuori dal procedimento penale (234 cpp) (3)
1.3	La seconda distinzione: atti comunicativi (266 cpp) / non comunicativi (4)
1.4	Le distinzioni sui luoghi per la liceità delle videoriprese investigative: luoghi pubblici, domicilio, luoghi riservati, luoghi esposti al pubblico (5)
1.5	Casistica giurisprudenziale (6)
1.6	In particolare: sui luoghi esposti al pubblico e l'uso dei droni (7)
1.7	Cenni sui dubbi in dottrina (8)
1.8	Rinvii per approfondimenti (9)

2	Utilità ma mancanza di disciplina. Regolamentazione giurisprudenziale.
2.1	Nel codice di rito manca una specifica disciplina sull'utilizzo di tale strumento nel corso dell'attività investigativa (progresso tecnologico). La videosorveglianza investigativa ha ormai sostituito in molti casi il vecchio appostamento . Si tratta di tools investigativi particolarmente sul piano operativo per l'alta capacità dimostrativa degli elementi raccolti soprattutto su determinate fattispecie (spaccio, dipendenti assenteisti, maltrattamenti, ambiente) ma di significativa invasività rispetto ai diritti e libertà fondamentali delle persone.
2.2	In assenza di disciplina, come sempre il vuoto è stato colmato dalla giurisprudenza (Cassazione e Corte Costituzionale) che ha offerto una "regolamentazione" via via sempre più dettagliata, con distinzioni e casistiche complesse e non sempre univoche. Di seguito i passaggi essenziali .

3	Videoriprese investigative / videoriprese effettuate fuori dal procedimento penale
3.1	La prima distinzione da effettuare: videoriprese investigative (prove atipiche: 189 cpp) / videoriprese fuori dal pp (prove documentali: 234 cpp). Principio consolidato in giurisprudenza a partire da Cass, SU, 26795/2006 ("Prisco") .
3.2	Le videoriprese investigative sono atti di indagine nel processo penale, attività eseguite dagli inquirenti nel corso delle indagini. Costituiscono un mezzo atipico di ricerca della prova (55, 348 cpp) . Il loro risultato probatorio è convogliato nel genus delle prove atipiche (189 cpp) , che presuppongono la formazione lecita della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile (qui vi è il problema della definizione del domicilio 14 cost). Trattandosi di attività investigativa non ripetibile (atti irripetibili) può essere allegata al relativo verbale e inserita nel fascicolo del dibattimento.
3.3	Le videoriprese effettuate da privati/organi pubblici nei sistemi di VDS all'esterno o all'interno di edifici o in strade/piazze vanno qualificate nella categoria dei mezzo di prova documentale (234 cpp) . Inoltre, per altro principio giurisprudenziale consolidato, l'acquisizione delle stesse non costituisce un accertamento tecnico irripetibile ex 360 cpp e non è soggetta al rispetto della cd "catena di custodia" ossia la procedura atta a preservare la genuinità dei dati digitali per assicurare al processo una "copia clone" ("copia forense") (quindi "liberalizzate" le forme).

4	Comportamenti comunicativi / non comunicativi
4.1	Effettuata la prima distinzione di campo. Il punto di partenza è la distinzione tra comportamenti comunicativi / non comunicativi. Cass. 4397/1997 ha introdotto un criterio distintivo , in seguito mantenuto sempre fermo, anche se poi affinato, in due categorie con discriminare nell'attitudine comunicativa delle condotte.
4.2	Atti comunicativi finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante parola, gesti, espressioni o altri atteggiamenti. Comportamenti non comunicativi non diretti all'intenzionale trasmissione di messaggi (ex soggetti che si muovono in un determinato luogo). La prima categoria concreta per la giurisprudenza, in via interpretativa , una forma di intercettazione (266 cpp) (compreso il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni 15 cost) (si differenzia solo per l'apparato di captazione).
4.3	In tal senso anche Corte Costituzionale 135/2002 che ha ripreso e rielaborato la distinzione già operata nella giurisprudenza di legittimità. Si applica quindi la disciplina delle intercettazioni e se l'intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio dovrà applicarsi il 266 co2 ("intercettazione ambientale") (solo se vie è fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa)

5	Luoghi ammissibili e definizione di domicilio
5.1	Sulla questione videoriprese investigative e "domicilio", la prima sentenza (Cass 4397/1997) (su captazione immagini con una videocamera collocata dalla PG in un luogo di priva dimora) aveva ritenuto le indagini atipiche effettuate come inutilizzabili in quanto in violazione 14 cost .
5.2	Le successive sentenze (Cass 562/2000, 223733/2003, 3443720023) avevano poi interpretato in senso assai restrittivo la nozione di domicilio facendovi rientrare sostanzialmente solo le abitazioni private e relative pertinenze (ammettendo la captazione di immagine effettuate dalla PG in un bagno o privè di locali pubblici utilizzati da spacciatori).
5.3	Si è quindi espressa Cass SU 26795/2006 (confermando la distinzione comportamenti comunicativi/non comunicativi e) prospettando una inedita interpretazione del concetto di domicilio con una nuova zona intermedia (terzium genus) . Quindi distinzione dei luoghi in tre categorie .

5.3.1	Luoghi pubblici / aperti al pubblico : nessuna aspettativa di riservatezza, videoriprese eseguibili anche di iniziativa PG , atto non ripetibile utilizzabile in dibattimento come prova atipica (189 cpp) .
5.3.2	Luoghi domiciliari / luoghi privati : diritto di escludere chiunque altro (<i>ius excludendi alios</i>); diritto stabile anche se il titolare non è presente sul luogo; tutela 14 cost. ; in assenza di una disciplina legislativa videoriprese vietate a pena di inutilizzabilità (191 cpp) (non risultando ammissibili prove atipiche fondate su un'attività vietata dalla legge).
5.3.3	Luoghi riservati : non caratterizzati da stabilità come nel domicilio; il diritto di esclusione sussiste solo se il titolare è presente nel luogo; pur non rientrando nel concetto di domicilio, aspettativa di riservatezza maggiore rispetto ai luoghi pubblici ma limitazione consentita anche in mancanza di una previsione di legge attraverso un provvedimento AG (atto motivato PM e utilizzabili come prova atipica 189 cpp) (tutela intermedia).
5.4	Poi è intervenuta la Corte Costituzionale 149/2008 (riprese visive da parte di PG all'interno di abitazione privata tramite videocamera posizionata su un edificio adiacente all'abitazione puntata sul davanzale della finestra) effettuando una ulteriore distinzione sui luoghi domiciliari (luoghi esposti al pubblico) . Affinchè scatti la tutela ex 14 cost. occorre che il luogo sia "in concreto" riservato (cioè non possa essere liberamente osservato da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti) (ex persona sul balcone prospiciente la pubblica via, persona che tiene spalancate finestre così da rendere visibile l'interno). Le videoriprese possono essere disposte anche di iniziativa PG e utilizzabili come prova atipica (comportamento in concreto incompatibile con la riservatezza, quindi uguale regime delle riprese in luogo pubblico/aperto al pubblico).

6	Casistica giurisprudenziale
6.1	Sull'assetto definito dalla Cassazione SU e Corte Costituzionale si è formata in scia una copiosa giurisprudenza su una serie di situazioni dubitabili. Se ne riportano alcune.
6.2	Cass 114419/2015 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG effettuate nel box di cassa di un'autorimessa che presentava ampia visibilità non protetta, dotata di ampia vetrata dalla quale era possibile osseguare dall'esterno le azioni che si svolgevano all'interno. Cass 43609/2021, 4422/2008 , legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG, effettuate a mezzo impianti installati sull'edificio antistante o sulla pubblica via, dell'ingresso o del piazzale di una impresa ancorchè recintato (v anche Cass 149/2008, 37530/2006). Cass 7455/2009 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG effettuate riprese effettuate su area destinata a cantiere edile . Cass 33593/2012 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG effettuate all'interno di un' aula scolastica (luogo aperto al pubblico). Cass 30177/2013 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG effettuate nell' area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale . Cass 38230/2018 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG effettuate sul pianerottolo posto all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico di un edificio condominiale . Cass 5243/2019 legittime e utilizzabile riprese di iniziativa PG effettuate sulle scale di un'abitazione familiare equiparate alle parti comuni di un condominio risultando il vano scale accessibile ad un numero indeterminato di soggetti benchè l'immobile di proprietà esclusiva dell'indagato. Cass 4921/2025 legittime e utilizzabili riprese di iniziativa PG, effettuate su giardino antistante l'abitazione dell'indagato visibile dall'esterno .

7	In particolare: sui luoghi esposti al pubblico e l'uso dei droni
7.1	L'ultima recente sentenza citata (Cass 4921/2025) fornisce precisazioni sulla nozione di "luogo esposto al pubblico" utili anche in relazione alla frontiera più esposta della videosorveglianza (l'uso dei droni).
7.2	<<Per luogo esposto al pubblico deve intendersi quello suscettibile di percezione visiva da parte di un individuo che si trovi all'esterno, senza l'ausilio di dispositivi tecnologici muniti di capacità intrusiva , in grado cioè, di superare od eludere gli ostacoli fisici ordinariamente utilizzati a protezione dei luoghi di privata dimora che garantiscono al titolare ragionevoli aspettative di riservatezza (muri, tende, vegetazione, recinzioni o altro>> Nel caso di specie <<gli inquirenti hanno potuto osservare, semplicemente appostandosi in un'area sopraelevata rispetto ad esso, senza impiegare dispositivi tecnologici sofisticati ma strumenti di uso comune , non operanti a distanza (come, ad es., i droni) ma semplicemente estensive delle naturali capacità visive umane come sarebbe stato possibile un binocolo >>
7.3	Non utilizzabilità quindi di droni per superare barriere fisiche (drone posto nella stessa posizione della persona che ha la visuale) ma (a parte le perplessità sulla nozione di "strumenti di uso comune") ammette possibilità di strumenti estensivi della capacità visive umane (zoom paragonati a binocolo) .

8	Cenni sui dubbi in dottrina
8.1	La giurisprudenza ha il merito di aver tracciato una via . La previsione del <i>tertium genus</i> sui luoghi riservati segna un passo verso il riconoscimento della <i>privacy</i> (luoghi che non costituiscono domicilio ma che neppure possono essere equiparati <i>tout court</i> a luoghi pubblici). Ma ampi margini di incertezza sul piano applicativo, sottili distinguo, certa dose di astrattismo, parametri evanescenti, zone grigie.
8.2	Anzitutto, Impossibilità di tracciare una netta distinzione tra comportamenti comunicativi / non comunicativi .
8.3	Incetrezze sulla nozione restrittiva di "spazi domiciliari" . Perplessità rispetto a 8 CEDU (" <i>in accordance law</i> ") sulla soluzione del provvedimento autorizzatorio PM sui "luoghi riservati" . CEDU orientata su una "nozione ampia di vita privata" (<i>privacy</i> non confinata in ambiente prettamente domiciliare) e necessità di una base legale interna .
8.4	Normale impossibilità di individuare ex ante con esattezza l'oggetto delle captazioni .
8.5	Necessità di intervento legislativo (rilevato anche da Corte Costituzionale).

9	Rinvii per approfondimenti
9.1	MARIAGISA LANDOLFI , <i>Le videoriprese investigative tra gli incerti confini giurisprudenziali e le crescenti esigenze di tutela della privacy</i> , in Archivio Penale, Fascicolo n. 1, gennaio-aprile 2022.
9.2	NICOLA TRIGGIANI , <i>Le videoriprese investigative tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite. Cronaca di una travagliata evoluzione giurisprudenziale (...in attesa del legislatore</i> , in <i>Iurisdictio</i> , n. 4/2023.